



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 30 aprile 2019 n.72**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 18, comma 6, della Legge 24 dicembre 2018 n.173;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 29 aprile 2019;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2018  
N. 72 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO  
DELLE IMPRESE E ALL'ARTICOLO 68 DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.  
166 E SUCCESSIVE MODIFICHE – IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI**

**Art. 1**

1. L'articolo 21 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 è così modificato:

**“Art. 21**

*(Decadenza dei benefici)*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, decadono dai benefici del presente decreto delegato e sono tenute alla restituzione, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del contributo in conto interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo:

- a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
- b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti che per gli immobili si intendono riferiti al numero minimo che consente l'accesso al mutuo;
- c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
- d) le imprese che successivamente all'approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 4 ad esclusione dell'ultima condizione inerente le azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche;
- e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;
- f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di finanziamento per il rimborso delle somme finanziate per dodici mesi rispetto al piano di rimborso concordato;
- g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell'Ufficio Attività Economiche, i documenti e/o le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei

requisiti e l'insussistenza di cause di decadenza successivamente all'erogazione del finanziamento;

h) nel caso indicato all'articolo 17, comma 3.

2. Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell'interesse pubblico, informando i componenti del Comitato, provvede alla revoca di cui al presente articolo all'atto dell'accertamento dell'inadempimento.

3. L'importo di cui al comma 1, si determina rapportando l'importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.

4. L'Istituto di Credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria nei termini di cui al comma 1 sono tenuti a rifondere all'Erario la quota di interessi passivi pagata dall'Erario stesso. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 e la conseguente rifusione della quota di interessi passivi dovuta all'Erario non determinano di per sé la decadenza del finanziamento, che è eventualmente dichiarata dall'istituto di Credito, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto stipulato.

5. Completato il progetto per il quale è stato concesso il contributo, il Comitato valutatore, su richiesta dell'impresa, verifica l'avvenuta esecuzione del progetto medesimo. A seguito dell'attestazione del Comitato di valutazione sull'avvenuta esecuzione del progetto o comunque decorsi tre mesi dalla richiesta dell'impresa senza che sia intervenuta attestazione negativa del Comitato, l'impresa non può più essere chiamata alla restituzione del contributo in conto interessi erogato, che si intende acquisito a titolo definitivo.

6. Qualora, a seguito della positiva attestazione di cui al comma che precede o comunque decorso il periodo di tre mesi senza che sia intervenuta attestazione negativa del Comitato, si verifichi una delle circostanze di cui alle lettere b), d), e), f), g) del comma 1, il Comitato Valutatore dispone la cessazione dell'erogazione del contributo in conto interessi, ferma restando l'attribuzione all'impresa dei contributi già erogati che si intendono acquisiti a titolo definitivo.”.

## **Art. 2**

1. L'articolo 68 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche è così modificato:

### **“Art. 68**

*(Divieto di cumulo dei benefici e norme di coordinamento)*

1. E' fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente Capo I con le agevolazioni, sul medesimo investimento, previste dal Decreto 20 luglio 2004 n.100 e i benefici sui risparmi energetici previsti dalla Legge 7 maggio 2008 n.72 e dal Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 e successive modifiche.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2019/1718 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Nicola Selva – Michele Muratori*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*